



COMUNE DI ACI CATENA

SETTORE LL.PP.

Determinazione n° 195 del 23/10/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: SANIFICAZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE DEI LOCALI COMUNALI ADIBITI AD UFFICI
ORDINANZA SINDACALE N.62 DEL 22/10/2020
DITTA: TRE ELLE ITALIA "90" SOC.COOP.A.R.L.
CODICE UNIVOCO UFFICIO: 6ZJDNZ.
CIG: Z562EE4E61

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 Dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. sezione generale n. 295 del 17/12/2019, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato prorogato al 31 Marzo 2020;
- con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 Febbraio 2020, pubblicato sulla G.U. sezione generale n. 50 del 28/02/2020, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato prorogato al 30 Aprile 2020, ulteriormente prorogato al 31 maggio 2020, ai sensi del D.L. n. 18 del 17/03/2020 art. 107, comma 2, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 70 del 17 marzo 2020, che recita: "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020";
- con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, pubblicata sul supplemento ordinario n. 16/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 110 del 29 Aprile 2020 – Serie generale che all'art. 107 comma 2, recita: "Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito dal 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge";
- con la legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, pubblicata sul supplemento ordinario n. 25/L alla "Gazzetta Ufficiale" n. 180 del 18 Luglio 2020 – Serie generale che all'art. 106, comma 3-bis, testualmente recita: "*In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», la parola: «contestuale» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020».*
- con decreto del Ministro dell'Interno del 30 settembre 2020 è stato nuovamente prorogato alla data del **31 ottobre 2020** il termine di presentazione del Bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli Enti locali.

ATTESO che il bilancio di previsione 2020-2022 è in corso di predisposizione e che, sulla base delle disposizioni contenute all'art. 163, comma 2, del D.Lgs 267/2000, è consentita una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria, e sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 recita *che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del D. Lgs citato;*

DATO ATTO CHE:

- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

ATTESO CHE il servizio oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di cui all'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 450 della legge n. 296 del 27/12/2006, per come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30/12/2018, n. 145 che innalza il limite d'importo per l'obbligo delle procedure Me.Pa. ad €. 5.000,00;

CONSIDERATO che trattasi di prestazione di servizi di importo ampiamente inferiore ad €. 5.000,00 pertanto, anche in considerazione delle motivazioni espresse nella relazione del responsabile del servizio, non si è reputato necessario ricorrere al Mepa;

RICHIAMATO l'art. 183, del D. Lgs 18 agosto 2000, comma 1, che testualmente recita:

<<Impegno di spesa. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'art. 151.>>;

VISTO, altresì, l'art. 191, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, concernente:<< Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese>>;

VISTO l'art. 51, comma 3, della Legge 08/06/1990, n. 142 introdotto dall'art. 1, lettera h, della L.R. 12/12/1991, n. 48 come modificato dall'art. 2, comma 3, della L. R. 07/09/1998, n. 23, di reperimento della Legge 15 maggio 1997 n. 127, ai sensi del quale è attribuita ai dirigenti anche la competenza per l'adozione degli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTA la circolare del Ministero per la Funzione Pubblica 24/02/1995, n. 7/95, (G.U. 28/03/1995, n. 73) concernente l'argomento;

VISTA la nota prot. 37492 del 06/10/2000 del Segretario e Direttore Generale ribadente che la Giunta Municipale non può adottare direttamente impegno di spesa, avuto riguardo alla disposizione di cui all'art. 6 della L. 128/97 come recepito dalla L.R. 23/1999;

VISTA la nota 40367 del 24/10/2000 del Segretario e Direttore Generale indirizzata ai Capi Settore dell'Ente che fa presente che, "a norma dell'art. 6 della L. 127/97 come recepita dalla Regione Sicilia con L.R. 23/98, l'adozione degli impegni di spesa è di competenza dei responsabili titolari delle posizioni organizzative, compreso l'adozione dell'impegno di spesa di cui all'art. 35 comma 3 del D. lgs.vo 77/95 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 82 del Regolamento comunale dei contratti per come modificato con la delibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 29 del 06/06/2012 che consente di provvedere "in economia" alla fornitura di beni e servizi per importi inferiori a € 5.000,00;

VISTA l'Ordinanza Sindacale n.62 del 22/10/2020 prot. gen. n. 33571 del 22/10/2020, per la chiusura e la sanificazione dei locali comunali adibiti ad uffici -EMERGENZA CORONAVIRUS-;

CONSIDERATO che si è reso necessario attivare le procedure per l'intervento urgente ed indifferibile per la sanificazione dei locali comunali adibiti ad uffici -EMERGENZA CORONAVIRUS-, intervento a tutela della salute

dei dipendenti e dei cittadini, urgente ed indifferibile, attesa l'attuale fase pandemica ed il caso di positività di un dipendente comunale, in quanto la mancata effettuazione della sanificazione con igienizzante determinerebbe un serio problema igienico sanitario e la propagazione del covid-19 e quindi si potrebbero generare **danni patrimoniali certi e gravi all'Ente** per la propagazione dell'agente virale Covid-19 sia in termine di provvedimenti sanitari di quarantena che di interruzioni di attività con pesanti ricadute a livello economico e sociale per l'Ente e la popolazione;

VISTA la relazione del responsabile del servizio, allegata alla presente per formarne parte integrante,

CHE da un sommario calcolo si presume che l'area da sottoporre a sanificazione degli uffici comunali è di circa mq.3500,00 suddivisa in 5 plessi sul territorio comunale.

VISTI i preventivi di spesa pervenuti per la prestazione di servizio di cui in oggetto, presentati dalle ditte:

1. Ecosystem di Alfio Ferlito pervenuto con prot. 33627 del 22/10/2020 dell'importo di €. 1400,00 oltre iva;
2. Impresa pulizie Barbera Giovanni pervenuto con prot.33616 del 22/10/2020 dell'importo di €. 0,79 al mq. oltre iva per complessivi €. 2765,00 oltre iva;
3. Tre elle Italia "90"soc.coop.a.r.l. pervenuto con prot. 33628 del 22/10/2020 dell'importo di €. 875,00 oltre iva;
4. S. G. IMPRESA MULTISERVIZI pervenuto con prot.33631 del 22/10/2020 dell'importo di €. 1050,00 oltre iva;

RITENUTO più favorevole il preventivo presentato dalla ditta Tre elle Italia "90"soc.coop.a.r.l.

VISTA la regolarità del D.U.R.C. prot. INAIL 1977843 con data richiesta del 02/01/2020 e scadenza validità il 01/05/2020, Consultazione regolarità sul sito ove si specifica: *Si comunica che i Durc con scadenza compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020 conservano la loro validità fino al 29/10/2020 a seguito della soppressione dell'art.81 co.1 DL 34/2020 operata dalla L. 77/2020. Pertanto nella funzione Consultazione sono resi disponibili i Durc in corso di validità e in mancanza quelli con scadenza di validità prorogata al 29/10/2020. Inoltre l'art.8 co.10 DL 76/2020 ha stabilito che, in ogni caso in cui per la selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o disciplinati dallo stesso DL 76/2020 è richiesto il Durc, le SA/AP precedenti non possono utilizzare il Durc con validità prorogata. In questi casi la richiesta del Durc deve essere effettuata secondo le ordinarie modalità del DM 30/1/2015, che in copia si allega.*

VISTA l'autocertificazione sottoscritta in data 22/10/2020 dalla ditta Tre elle Italia "90"soc.coop.a.r.l.di cui al Piano triennale anticorruzione 2019-2021;

VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale;

VISTO il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

VISTA la L.R. 8 del 17/05/2016 di modifica della L.R. 12 del 12/07/2011 e recepimento del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.

Ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di incaricare per la sanificazione urgente ed indifferibile dei locali comunali adibiti ad uffici Ordinanza sindacale n.62 del 22/10/2020, la ditta Tre elle Italia "90"soc.coop.a.r.l.;
2. di impegnare la somma di €. **875,00 oltre I.V.A. per complessivi €.1067,50** IVA compresa occorrente per la prestazione di servizio di cui all'oggetto al capitolo 12593 del bilancio 2020 esercizio finanziario 2020;
3. di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 55, comma 5, della legge 142/90, come sostituito dall'art. 6, comma 11, della legge 127/97 e successive modifiche ed integrazioni;

A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il geom. Alfredo Massimino al quale potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n. 095/7684500.

**Il Responsabile del Servizio
Protezione Civile
(geom. Alfredo Massimino)**

**Il Responsabile AreaLL.PP.
Patrimonio e Protezione Civile
(dott. ing. Alfio Grassi)**

Aci Catena, 23/10/2020

Titolare di P.O.
ALFIO GRASSI / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale